

Quellen und Forschungen aus italienischen Bibliotheken und Archiven

Bd. 73

1993

Copyright

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden.

Questa modesta *Collectio de officiis ecclesiasticis*, si rivela, dunque, un fondamento della normativa dell'ufficio ecclesiastico, illustrando perciò come le conquiste concettuali del XII secolo affondano le loro radici in tempi più remoti, forse a torto considerati poco creativi. – Il secondo contributo, dal titolo „Die *duae leges* im kanonischen Recht des 12. Jh.“ (pp. 55–96) è imperniato sul capitolo *Duae sunt, inquit, leges* del Decreto (JL 5760; C. 19 q. 2 c. 2), un testo famoso per la proclamazione di una *lex privata* nel senso della libertà individuale superiore alla *lex publica*. L'approfondito esame della sua tradizione canonistica conferma i sospetti di falsificazione, per la quale certe tracce conducono a S. Frediano di Lucca; in ogni caso sembra poco convincente l'attribuzione allo stesso Urbano II, visto che il testo non è documentato prima del 1110. Infatti, il concetto di *lex privata*, „che avrebbe potuto portare drittamente ad una radicale delegittimazione di qualsiasi ordinamento ecclesiastico“ (p. 60), era anacronistico per la sua epoca, e la canonistica non ne ha mai sviluppato il potenziale rivoluzionario. Invece, ha sempre limitato la *lex privata* al suo contesto particolare, al problema, cioè, se si dovesse concedere o meno ai canonici regolari la libera scelta di trasferirsi ad un'osservanza monastica più severa. M. B.

Rudolf Weigand, Die Glossen zum Dekret Gratians. Studien zu den frühen Glossen und Glossenkompositionen, Studia Gratiana 25 e 26, Roma (Libreria Ateneo Salesiano) 1991, pp. 1024 in 2 volumi, Lit. 165.000. – Nel lontano 1937 Stephan Kuttner iniziò il suo „Repertorium der Kanonistik“ con queste parole (p. 1): „Studiando le masse di glosse prodotte dalle generazioni di decretisti precedenti Giovanni Teutonico, e trasmesse in un'abbondante quantità di codici del Decretum, ne risulta una tale varietà del materiale e delle forme di tradizione che un ordinamento per il momento sembra impossibile“. Di conseguenza egli si limitò a presentare come „individualità“ ognuno dei circa 120 codici con glosse pregiovannee, accennando, però, già allora ai gruppi e filoni di tradizione più vasti, la cui individuazione ed analisi sarebbe il compito della ricerca futura. Questo, appunto, è il progetto finalmente realizzato dal Weigand con la presente opera, frutto di decenni di lavoro e riepilogo di una ventina di studi preparatori già pubblicati in precedenza. Alla base (parte IV: pp. 661–1004) c'è un catalogo aggiornato dei manoscritti contenenti glosse pregiovannee, e basta constatare che il loro numero rispetto all'elenco del Kuttner è aumentato di un centinaio bello e buono per rendersi conto del cammino percorso da allora; citiamo come ultima scoperta il solo ms. Brindisi, Bibl. Arcivescovile „Annibale De Leo“ A/1, venuto alla luce solo di recente e qui (pp. 698–707) analizzato per la prima volta. Nel groviglio di glosse, a prima vista inestri-

cabile, trasmesse in questi manoscritti, W. ha aperto dei varchi, concentrandosi su pochi luoghi scelti del *Decretum* corrispondenti tematicamente ai suoi interessi e da tempo oggetto dei suoi studi (per es. D. 11 pr.-c. 6 sulla consuetudine, o C. 30 q. 4 sulla *compaternitas*). Le glosse rinvenute in questi luoghi, che ammontano a ca. 2100 complessivamente, vengono pubblicate integralmente e considerando tutta la tradizione manoscritta (parte I: pp. 1-392). L'operazione centrale, comunque, consiste nel riordinamento genetico di queste glosse, auspicato, come già detto, dal Kuttner, ed ora realizzato al computer con una serie di programmi elaborati appositamente, per le quali l'autore poteva avvalersi della provata esperienza di Gero Dolezalek. Se W., allo stato attuale delle sue ricerche, è riuscito ad individuare 14 „composizioni“ successive di glosse (parte II: pp. 393-568; per la terminologia cfr. le sue osservazioni chiarificatrici nei Berkeley Proceedings p. 249, purtroppo non riprese o aggiornate in quest'occasione), questa non sarà ancora, con tutta probabilità, la sua ultima parola. Infatti la „6a e la 7a composizione“, citate come tali ancora occasionalmente (a p. 455 ad es.), sono già state eliminate nel frattempo, assorbite in un complesso di glosse, che ora viene attribuito all'ambito dell'apparato *Ordinaturus Magister* (cfr. pp. 449-451) - un ambito, peraltro, ancora tutto da chiarire, sia per quanto riguarda lo stesso *Ordinaturus*, sia per i suoi rapporti dialettici con Uguccone. Complicazioni di questo tipo sono il prezzo ovvio da pagare per un autentico progresso scientifico, che, d'altro canto, non solo comporta un riordinamento fondamentale della tradizione manoscritta, ma permette anche di tracciare lo sviluppo della scienza decretistica molto più chiaramente di prima. Ne viene confermato in primo luogo il predominio duraturo delle scuole bolognesi, che peraltro solo adesso si presentano con la vastissima gamma delle loro varie articolazioni personali e dottrinali. Trova inoltre conferma il ruolo chiave del già menzionato apparato *Ordinaturus Magister* come crogiolo di tutto il patrimonio di glosse accumulatosi fino ad allora ed inoltre come primo apparato con una tradizione manoscritta consistente, al quale a questo punto manca solo un nome d'autore, visto che lo stesso Uguccone ormai sembra costretto a cedere il posto ad un suo allievo non meglio conosciuto (cfr. pp. 561 sg.). Peraltro viene dedicata una parte propria dell'opera alla trentina di autori identificabili per nome ed alle loro glosse (parte III: pp. 569-660): Pauca palea (Nr. 1), il leggendario allievo di Graziano, resta purtroppo un illustre sconosciuto, malgrado tutte le fatiche dedicategli già dai tempi di Friedrich Maassen. Si profila, invece, sempre più interessante la poliedrica figura di Guibertus de Bornado (Nr. 2), noto da tempo ai diplomatisti come notaio del tribunale di corte del Barbarossa (cfr. il recentissimo volume, che conclude l'edizione

dei suoi diplomi: MGH D FI, vol. 5, p. 5s), ma emerso solo di recente come decretista. Mentre sembrano ormai arrivate in porto le ricerche d'identità sia per il magister Rolandus (Nr. 3), sia per il Cardinalis (Nr. 8), si è improvvisamente aperto il caso di Baziano / Giovanni Bassiano, la cui identificazione proposta da Annalisa Belloni viene rifiutata categoricamente da W. (cfr. p. 618 nota 75); chi avrà la meglio in questa controversia di non poco conto? Tutto sommato, l'opera offre una nuova base per la ricerca sulla canonistica del XII secolo. Come già accennato, i problemi non sono affatto diminuiti, ma si presentano ora in una luce più chiara e possono essere inquadrati ed affrontati più precisamente. Per il prossimo futuro c'è solo da augurarsi che lo stesso autore possa ancora continuare le sue ricerche, poiché in questo momento non se ne intravedono altri con la sua padronanza dei manoscritti.

M. B.

Francesco Migliorino, *In terris ecclesiae. Frammenti di ius proprium nel Liber Extra di Gregorio IX, Roma (Il Cigno Galileo Galilei) 1992, 226 S., ISBN 88-7831-018-2, Lit. 40.000.* – Die Untersuchung beschäftigt sich mit vier Einzelkapiteln in der Dekretalensammlung Gregors IX.: a) X 2.22.10: Innozenz III., *Cum Iohannes*, 1209 nach Viterbo betr. Zuverlässigkeit von neuen Beweismitteln im Appellationsprozeß und Verhältnis von Urkunden- und Zeugenbeweis; b) X 2.24.19: Innozenz III., *Veniennes*, 1200 nach Todi betr. prozeßrechtliche Schranken eidlicher Verpflichtungen; c) X 3.26.11: Alexander III., *Relatum est*, 1168 nach Velletri betr. Beschränkung der Zeugenanzahl in Testamenten; d) X 2.27.23: Innozenz III., *Cum te*, 1212 nach Vico nel Lazio bzw. Guarcino betr. Aufhebung der Infamie in Bagatellfällen der *actio iniuriarum*. Nach Hinweisen auf die Herkunft dieser Stücke und ihren Weg bis in den Liber Extra zitiert der Verf. zur Interpretation viele Kanonisten des 13. Jh. An die Tatsache, daß die zunächst an Empfänger im Kirchenstaat gerichteten Entscheidungen durch Aufnahme in die rezipierten Kirchenrechtssammlungen gemeinrechtliche Qualität erlangten, knüpft er Betrachtungen über das Verhältnis von regionaler und allgemeiner Rechtsordnung, über den Austausch von römischem und kanonischem Recht und über die Gesetzgebungskompetenz des Papstes.

M. B.

Constantin Fasolt, *Council and hierarchy. The political thought of William Durant the Younger, Cambridge studies in medieval life and thought, Fourth series, 16, Cambridge etc. (Cambridge University Press) 1991, XIX, 416 S. mit 1 Kt.* – Die verschiedenen Arbeiten des Vf. zu die-